



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

**REGISTRO UNICO DELLE ORDINANZE
E ATTI ASSIMILATI DEL SINDACO**

ORDINANZA N. 46 DEL 04/12/2020

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER INTERDIRE
MOMENTANEAMENTE L'ACCESSO ALLE AREE A POTENZIALE RISCHIO PUBBLICA
INCOLUMITA' DELL'ARENILE DEMANIALE E PRIVATO NEL COMUNE DI
COMACCHIO.**

IL SINDACO

Premesso:

- che lo stato di criticità costiera attesa potrebbe causare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità in tutta la costa comacchiese;
- che in conseguenza di tale fenomeno si sta verificando una grave situazione di emergenza per il rischio di coinvolgimento della popolazione, nonché delle infrastrutture pubbliche e private;

Vista:

- l'allerta meteo 094/2020 (valida dalle 12:00 del 04-12-2020 alle 00:00 del 06-12-2020) con cui sono stati previsti: CODICE COLORE ARANCIONE: per criticità idraulica, nelle zone G,F,E,D,C; per criticità idrogeologica, nelle zone G,E,C; per criticità per temporali, nelle zone E,C; per vento, nelle sottozone G1,E1,D2,C1,A1; per stato del mare, nella sottozona D2; per criticità costiera, nella sottozona D2;
- Atteso:

- che esiste il pericolo di un diretto coinvolgimento della cittadinanza su tutto il tratto di arenile del Comune di Comacchio;

Vista:

- l'ordinanza sindacale di attivazione del C.O.C. adottata per emergenza Covid ;

Vista:

- l'ordinanza balneare regionale in vigore che consente l'accesso all'arenile durante tutto l'anno;

Rilevato:

- che sull'arenile, a causa dell'acqua alta, potrebbero verificarsi fenomeni di ingressione marina tali da costituire pericolo per le persone che si avventano sulla spiaggia;
- che nonostante l'attività informativa del Comune di Comacchio e dei volontari di protezione civile in passato e in condizioni analoghe, decine di persone.

sprezzanti del pericolo, hanno continuano ad accedere all'arenile per curiosare e/o scattare fotografie, nonché per praticare sport estremi in presenza dell'allerta di colore rossa;

Ritenuto necessario salvaguardare la salute e l'incolumità pubblica;

Ritenuto:

- di dover tutelare la pubblica incolumità vietando temporaneamente ed in via del tutto provvisoria l'accesso ai luoghi sopra elencati sino ad un miglioramento generale delle condizioni metereologiche;

Atteso:

- che stante l'urgenza manifestata qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità pubblica e privata;

Visti:

- il Dlgs 1/2018 "Codice della Protezione Civile";
- l'art. 54 del Dlgs 18,08,2000 n. 267 e SS. MM. II.;
- l'art. 6 della L.R. 07,02,2005 nr. 1.

O R D I N A

1. di vietare temporaneamente (fino a cessazione dell'allerta meteo da comunicarsi mediante bollettino della Protezione Civile Regionale) l'accesso all'arenile demaniale e privato in tutta la sua interezza, ovvero come da Piano dell'Arenile Comunale nelle zone:

- Zone A - stabilimenti balneari e arenile attrezzato;
- Zone B - arenile naturale;
- Zone C - arenile per Unità Speciali;
- Zone D - arenile libero;
- Zone E - aree di frangia a supporto dell'arenile

2. di vietare, altresì, temporaneamente l'accesso al pontile di Volano e alle porzioni adiacenti all'arenile e a mare del portocanale di Porto Garibaldi su entrambi i lati;

Il servizio Protezione Civile, congiuntamente alla Polizia Municipale, provvederà a transennare gli accessi al pontile di Volano e segnalare il divieto agli accessi alla spiaggia.

3. Sono esclusi dal predetto divieto:

- i veicoli della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia;
- i mezzi di soccorso, i mezzi comunali e di protezione civile;
- i veicoli espressamente autorizzati dalle competenti autorità.

4. È fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggior diffusione con ogni mezzo possibile:

5. Responsabile del procedimento, ai sensi della L.R. 241/90 e ss.mm.ii. è il Dirigente del Settore VI - Protezione Civile - Arch. Antonio Pini.

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della Legge 1034/1971, da proporsi entro 60 giorni dalla scadenza del termine, decorrente dalla notifica della presente, od in alternativa, al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

DISPONE


la trasmissione della presente, che avverrà immediatamente a cura del Comando di Polizia Locale, a ciascuno per quanto di competenza:

- Alla Prefettura di Ferrara;
- Alla Agenzia di Protezione Civile Regione Emilia Romagna;
- Alla Capitaneria di Porto di Ravenna;
- Ai Dirigenti Comunali;
- Al Segretario Generale del Comune di Comacchio;
- Al Comandante P.M. di Comacchio;
- Alla Compagnia Carabinieri di Comacchio;
- Al Comando Provinciale Carabinieri di Ferrara;
- Ufficio Circondariale Guardia Costiera Porto Garibaldi;
- Alla Guardia di Finanza di Comacchio;
- Alla Comando Provinciale Guardia di Finanza di Ferrara;
- Al Comando Vigili del Fuoco di Comacchio;
- Alla Associazione Protezione Civile Trepponti;
- Alle Associazioni di Categoria imprenditoriali.

- che copia della presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e comunicata attraverso i mezzi di comunicazione, stante l'alto numero di interessati ai sensi della L. 241/1990.

Manda per l'esecuzione al Dirigente alla Protezione Civile e al Comando di Polizia Locale.

Il Sindaco
Avv. Pierluigi Negri



-
- **Segreteria del Sindaco**
 - Piazza Folegatti 15 - 44022 Comacchio (FE)
 - ☎ 0533/310111 📠 0533/310269
 - P.IVA: 00342190386 C.F.: 82000590388
 - Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it
 - Email: urp@comune.comacchio.fe.it
 - Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it